Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta .....Membro designato dalla Banca d'Italia (estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina ……. Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione…….…….. Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 25/02/2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo del 19.5.2010 il cliente, titolare di un rapporto di finanziamento con l'intermediario, contestava la legittimità dell'intervenuta segnalazione del proprio nominativo presso l'archivio di informazioni creditizie denominato "Crif". Il debitore precisava di essere venuto a conoscenza dell'evento pregiudizievole solo in esito al diniego di mutuo richiesto ad una società finanziaria e comunicato con nota del 17.5.2010.

Veniva in particolare lamentato il difetto del necessario presupposto del censimento poiché soltanto la rata di giugno 2009 era stata corrisposta con ritardo, peraltro a causa della specifica richiesta della banca di effettuare il pagamento tramite bonifico in quanto il c/c di addebito "*era in corso di sostituzione a seguito della cessione societaria*"; in ogni caso, era mancato il preavviso di segnalazione di cui all'art. 4, comma 7, Codice deontologico e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia del 2004.

Con riscontro del 24.5.2010 la banca ha comunicato che erano in corso verifiche in merito a quanto lamentato.

Il ricorrente, pertanto, circostanziando la domanda, ha chiesto all'ABF tutela del proprio diritto al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) derivanti dall'illegittima segnalazione. Tra i danni non patrimoniali viene annoverato quello alla salute, rappresentato dai riflessi della vicenda litigiosa sulla sfera psicofisica di un soggetto già cardiopatico e riconosciuto "*invalido civile*". Il danno patrimoniale è stato invece identificato con le conseguenze

monetarie dell'impossibilità di onorare gli impegni finanziari che il diniego di prestito ha determinato.

I danni sono stati liquidati in € 40.000,00 per il titolo non patrimoniale; e nella misura corrispondente agli interessi di mora nel frattempo maturati per il ritardo nel pagamento delle rate del mutuo fondiario (pari all'8,18%) "*nonché € 619,00 per sanzione amministrativa derivante dal mancato pagamento del canone rai*".

In via preliminare, l'intermediario ha comunicato di aver effettuato adeguate verifiche circa la segnalazione in contestazione in esito alle quali è stato rilevato "*un disguido operativo all'origine della stessa*". La banca ha di seguito "*provveduto alla … rettifica e … attualmente non risultano ulteriori anomalie nelle segnalazioni*". L'intermediario ha comunque chiesto all'ABF di rigettare la richiesta risarcitoria del ricorrente in quanto "*generica e priva delle evidenze documentali idonee a provare l'effettivo danno subito*". Tuttavia, si è "*resa disponibile a rimborsare … l'importo di € 1.700,00, a titolo di rimborso forfettario per disagio arrecato … dai disguidi verificatisi*", comprensiva di € 20,00 pagati quale contributo alle spese della procedura dinanzi all'ABF.

Alle controdeduzioni, in particolare, è stato allegato riscontro fornito al cliente il 6.8.2010 con il quale veniva comunicato all'interessato che le verifiche effettuate non avevano evidenziato alcuna anomalia e si faceva presente che sin dal 2008 erano stati trasmessi diversi solleciti di adempimento per ritardi nel pagamento delle rate poi regolarizzati. Però, con replica del 13.1.2011 il ricorrente ha negato di aver mai ricevuto detta nota e ha qui reso noto l'intendimento di rigettare la proposta transattiva formulata dalla banca "*per la inadeguatezza della stessa in riferimento soprattutto alla sofferenza psicologica inflitta dal suo* [della banca] *ingiustificato silenzio*".

DIRITTO

L'Arbitro muove dalla ragionevole certezza che i fatti causativi dell'indebito censimento del ricorrente nella Centrale rischi di cui trattasi siano imputabili a colpa dell'intermediario, che ha invero ammesso il suo "*disguido operativo*": disguido dal quale è venuta un'iscrizione oggettivamente priva della condizione necessaria relativa alla consistenza dell'inadempimento nonché mancante dell'avviso di imminente sopravvenienza.

Il danno non patrimoniale, per consolidato indirizzo del Collegio, è, nella fattispecie, *in re ipsa*: la sua liquidazione è naturalmente affidata a criteri equitativi, il primo dei quali non può che derivare dall'affermazione di disponibilità della parte resistente a monetizzare il "disagio arrecato" (*i.e.* la vulnerazione della sfera in senso lato morale della persona del cliente) mediante la corresponsione di € 1.700,00.

Ora, pur non essendo agli atti del procedimento una prova documentale del danno patrimoniale lamentato quale conseguenza effettivamente diretta del diniego di mutuo seguito all'illecita segnalazione operata presso Crif dall'intermediario (onde va disattesa la relativa richiesta risarcitoria), nondimeno appare al Collegio che la misura della sofferenza indotta dal prendere contezza della sopravvenuta inibizione al credito bancario sia suscettibile di essere apprezzata come di particolare intensità da una persona, quale emerge nella figura del ricorrente, stabilmente adusa al credito anche per le esigenze ordinarie e correnti di vita. E' questo il motivo che lascia condividere l'insufficienza della proposta transattiva dell'intermediario e la fondatezza del diniego opposto alla stessa (sebbene quest'ultimo risulti motivato prevalentemente dalla [sola] condotta endoprocedimentale del resistente), onde può conclusivamente valutarsi in € 2.000,00 la

(sola) diminuzione non patrimoniale subita dal ricorrente per l'illecito consumato in suo danno dall'intermediario.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura equitativamente determinata in € 2.000,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI